

Il presente documento costituito dal Nr. move
pagine forma parte integrante della delibera
CC/GE nr. 89 del 06.17.2000



Comune di Pianoro

Provincia di Bologna

**Regolamento per l'applicazione
della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni**



Capo 1 – Norme Generali

Art. 1 (Istituzione della tassa)

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 **così come stabilito dal regime transitorio previsto dall'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 5/2/1997 n.22 (Decreto Ronchi) e dall'art.11, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999 n.158**, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di N.U. gestiti in regime di privativa comunale, un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3, numero 3, del D.P.R. 915/1982.

Art. 2 (Contenuto del regolamento)

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3 (Servizio di nettezza urbana)

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato **ai sensi dell'art.21, comma 2, del Decreto Legislativo n.22 del 5/2/1997**. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 4 (Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa e classi di contribuenza)

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Si applicano le seguenti classi:



CLASSI—	DESTINAZIONE
1 ^a	Locali delle abitazioni private compresi cantina e garage.
2 ^a	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle sale giochi.
3 ^a	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce, degli esercizi di vendita degli alimentari.
4 ^a	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, degli stabilimenti balneari, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni, delle case di riposo private.
5 ^a	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi cliniche, degli stabilimenti termali, dei saloni di bellezza (parrucchiera, barbiere), delle saune, delle palestre e simili, degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle agenzie ippiche, delle ricevitorie del Totocalcio, del Totip, dell'Enalotto, dei banchi di lotto
6 ^a	Locali degli esercizi commerciali diversi da quelli previsti dalla classe terza e delle rivendite di giornali.
7 ^a	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.
8 ^a	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e artigianali né al servizio di esercizi per la vendita al minuto.
9 ^a	Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole, delle biblioteche, delle assicurazioni tecniche-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni e istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri, dei cinematografi e teatri parrocchiali.
10 ^a	Aree di campeggi, di distributori, di carburanti, dei posteggi.
11 ^a	Altre aree scoperte operative di uso privato.
12 ^a	Locali adibiti a garages pubblici (autorimesse), ricovero automezzi ad uso attività commerciali, industriali e artigianali.
13 ^a	Locali delle abitazioni private Fuori Zona.
14 ^a	Locali delle attività produttive Fuori Zona
15 ^a	Locali delle abitazioni private con Unico Occupante

- 16° Locali delle abitazioni private con Unico Occupante Fuori Zona
- 17° Locali dei collegi, degli istituti e case di riposo e di assistenza, ospedali
- 18° Locali dei teatri e cinematografi
- 19° **Utilizzatore di Compost**
- 20° **Utilizzatore di Compost Unico Occupante**
- 21° **Utilizzatore di Compost Fuori Zona**
- 22° **Utilizzatore di Compost Fuori Zona e Unico Occupante**



Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli dinanzi classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 5
(Esclusione dalla tassa)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1.50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- 2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Non sono assoggettate a tassazione le aree scoperte adibite a verde di cui al comma 1 dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93 come sostituito dalla lettera f), punto 1 dell'art. 3 - comma 68 - della legge 28/12/1995 n. 549.



Art. 6
(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.


Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la suddetta è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE per RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE di ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
ROSTICCERIE	50%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE e TINTORIE	40%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE di CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%.

Art. 7
(Commisurazione della tassa)

La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.



Art. 8

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante, in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt. 500.

Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

(Parti comuni del condominio)

ABROGATO

Capo II

Agevolazioni e riduzioni di superficie e di tariffe

Art. 10

(Tariffe per particolari condizioni di uso)

La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: 30%

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%

- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di alla lettera b) del comma 3) dell'art.66 del D.Lgs. 507/93 risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 30%
- e) **Utilizzatore di Compost: 10%**

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art.66 del D.Lgs.507/93.



Art.11 (Esenzioni)

- a) Le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione.
- b) **Sono esenti dalla tassa i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali.**

Capo III Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

Art.12 (Tassa giornaliera di smaltimento)

E' istituita ai sensi dell'Art. 77 del D.Lgs. 507/93, come sostituito dalla lettera g) dell'Art. 3, comma 68, della Legge 549/95, la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'Art. 50 del medesimo decreto legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.
- b) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Capo IV Procedure e sanzioni



Art. 13

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

I soggetti indicati nell'Art. 63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'Art. 70 del citato decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa:

l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui denuncia di variazione è stata presentata.

Art. 14

(Mezzi di controllo)

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'Art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'Art. 76 del D.Lgs. stesso.

Art. 15

(Sanzioni)

Per le violazioni previste dall'Art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate così **come modificato dall'Art. 12 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 473** Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 76 con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 16
(Accertamento, riscossione e contenzioso)

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.

Il contenzioso è di competenza degli organi previsti dal decreto legislativo n.546/92.



Capo V
Norme Finali

Art. 17
(Disposizioni finali e transitorie)

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Art. 18
(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni, salvo diverse disposizioni di legge.